



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo -

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA

tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it pec:

meic869006@pec.istruzione.it Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

Circ.195

Ai sigg. Genitori

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al Sito Web

Loro Sedi

Oggetto: "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV- 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" _ art. 6, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5

A seguito dell'emanazione del **decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5**, con particolare riferimento all'**art. 6**, risulta **nuovamente aggiornata** la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV- 2 in ambito scolastico.

Al fine di diffondere tali nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV- 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si trasmettono:

1. Gazzetta ufficiale 4 febbraio 2022 che pubblica il **decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, entrato in vigore dalla data di sabato 5 febbraio 2022;**
2. **Circolare n. 9498 del 04/02/2022** della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, ad OGGETTO: **Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2**

Si comunica inoltre che nella sezione "Io torno a scuola" del sito del M.I., di cui si indica a seguire il link,

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita>

sono state aggiornate le **Faq in seguito all'entrata in vigore del suddetto decreto legge n.5** del 4 febbraio 2022 ed è disponibile, inoltre, il **vademecum di sintesi** con le misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19.

Per facilitare la lettura della nuova normativa, si trasmettono a seguire delle sintesi distinte per ordine di scuola:

Sintesi Decreto Covid n°5 del 04/02/2022 - art.6 - Scuola Infanzia-

- 1) **fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni** presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica **prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19**. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- 2) **con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe**, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Sintesi Decreto Covid n°5 del 04/02/2022 - art.6 - Scuola Primaria -

Nelle **scuole primarie** di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 si dispone quanto segue:

- 1) **fino a quattro casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'**attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei **docenti** e degli **alunni** che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- 2) **con cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione
 1. di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure
 2. di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto

confermato positivo al COVID-19. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Sintesi Decreto Covid n°5 del 04/02/2022 – art.6- Scuola Secondaria di I° Grado -

Nelle **scuole secondarie di primo grado** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle **scuole secondarie di secondo grado** e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si dispone quanto segue:

- 1) con **un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe**, l'attività didattica **prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con il soggetto confermato positivo al COVID- 19;
- 2) con **due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione
 1. di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure
 2. di avere effettuato la dose di richiamo,

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera , se **l'accertamento rispettivamente del quinto**

e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° per tutti gli ordini di scuola.

Inoltre, per completezza espositiva, si richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 del **decreto-legge n. 4 del 27 gennaio /2022**, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*. Nel testo alcune misure relative alla scuola riportate **agli articoli 19 e 30 del decreto**:

1. Si dispone all'art. 19 la **distribuzione gratuita di mascherine FFP2 al personale e agli alunni in autosorveglianza** di cui all'articolo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Sarà necessario produrre, presso le farmacie in convenzione, l'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che comprovi l'effettiva esigenza. Il Ministero dell'istruzione **provvederà con proprio decreto a ripartire le somme necessarie** alle istituzioni scolastiche.
2. L'art. 30 c.1 indica una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza **quando è prevista l'autosorveglianza con due casi di positività nella classe nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale**: in questa circostanza gli studenti potranno entrare in classe senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ma **soltanto con la verifica della certificazione verde mediante l'applicazione mobile aggiornata**. La stessa misura si applica, in tutti gli altri casi, anche **per la riammissione in classe** degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività.

Infine, l'art. 30 c.2 prevede che **l'accesso gratuito ai test antigenici rapidi**, già previsto per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado posta in autosorveglianza, **si applichi anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Domizia Arrigo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993